



DELIBERA N. 198

OGGETTO N. 10 - ENTI PARTECIPATI.

3) Progetto Miracle – costituzione società consortile i-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione del 28 settembre 2021e dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;
- VISTO il D.lgs. 175/2016 come modificato dalla L. 29/12/2021 n. 233 di conversione del D.L. 6/11/2021 n. 152 che ha introdotto l'art. 4 bis, in vigore dal 1/1/2022, il quale prevede "1. Le attività di ricerca svolte dalle società a partecipazione pubblica e dagli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per la realizzazione degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza rientrano tra quelle perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del presente decreto.";
- VISTO il D.lgs. 175/2016, come modificato dalla L. 5/08/2022 n. 118, in particolare l'art. 5, commi 3 e 4;
- VISTO Lo Statuto di autonomia dell'Università Politecnica delle Marche, approvato con D.R. n.320 del 11/03/2019 e ss.mm.ii.;
- VISTO Il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università Politecnica delle Marche;
- VISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi emanato con DDPF n. 219/IRE del 20/12/2018; concernente l'emanazione del bando "Sostegno allo sviluppo di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa nell'ambito della domotica – Area tematica: comfort, sicurezza e benessere";
- VISTO Il Decreto Rettorale 789 del 08/07/2019 con cui è stato approvato l'Accordo di Collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività progettuali , con il seguente partenariato costituito dalle Imprese MAC S.r.l. (capofila), ASK Industries S.p.A.,AUTOMA S.r.l, .BAX S.r.l., DAGO Elettronica S.r.l., ELETICA S.r.l., ELICA S.p.A., FERRETTI S.p.A., FLOWING S.r.l., Fondazione Cluster Marche, GITRONICA S.p.A., GROTTINI LAB S.r.l., iGUZZINI Illuminazione S.p.A., LEAFF Engineering S.r.l., MECCANO Soc. Cons.le P.A., PROIETTI TECH S.r.l., ROCHEGGIANI S.p.A., UBISIVE S.r.l.,



VIDEOWORKS S.p.A, dall' Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani – INRCA. e dagli organismi di ricerca Università Politecnica delle Marche (DII) e dall' Università degli Studi di Camerino;

- ISTO il decreto del Dirigente della P.F. Innovazione, ricerca e competitività dei settori produttivi n. 290 del 22/11/2019, con il quale è stato approvato il programma di investimento "*MIRACLE – Marche Innovation and Research fAcilities for Connected and sustainable Living Environments*" - Laboratorio Marchigiano di ricerca e innovazione per ambienti di vita sostenibili e interconnessi disponendo la concessione del contributo;
- VISTO il programma di investimento dal titolo "*MIRACLE – Marche Innovation and Research fAcilities for Connected and sustainable Living Environments*" - Laboratorio Marchigiano di ricerca e innovazione per ambienti di vita sostenibili e interconnessa cui ha aderito anche l'Università Politecnica delle Marche, unitamente ad altri soggetti;
- VISTO che nel suddetto Decreto 290/2019 viene indicata come azienda Capofila la MAC S.r.l con sede legale a Recanati, via XX settembre n. 23 (C.F e P.IVA 01684050436)
- VISTO che UNIVPM DII ha indicato come Responsabile Scientifico del Prog. Miracle il Prof. Stefano Squartini;
- PREMESSA la necessità della costituzione della società -LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l.per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ateneo; si fa presente che ai sensi del proprio Statuto (cfr. art. 3 "Oggetto sociale") la costituenda società prevede la realizzazione *degli interventi compresi nel quadro di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, che costituiscono dunque attività perseguibili dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 4 bis del D. Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. Si precisa inoltre che in ogni caso la partecipazione alla società consortile per l'Università Politecnica delle Marche rappresenta l'adempimento degli impegni assunti dall'Ateneo, in qualità di partner, e da tutti gli altri partner nei confronti della Regione Marche in fase di presentazione della proposta progettuale di cui al bando (DDPF 219/IRE del 20/12/2018) ed è dunque appunto necessaria al fine di onorare gli impegni assunti in sede progettuale. La partecipazione alla costituenda Società appare inoltre opportuna in ragione della rilevanza strategica della costituenda Società per il tessuto socio-economico del territorio, anche perché la mancata partecipazione comporterebbe la revoca del contributo da parte della Regione Marche per la quota di propria competenza e metterebbe a rischio il finanziamento dell'intero partenariato;
- TENUTO CONTO che in ordine alla sostenibilità finanziaria dell'operazione intesa in senso oggettivo si rileva che la società appare in grado di garantire, in via autonoma e in un adeguato lasso temporale di previsione, l'equilibrio



economico e finanziario attraverso l'esercizio delle attività che ne costituiscono l'oggetto sociale. Tale aspetto è stato appositamente analizzato e la valutazione è comunque rafforzata dalla circostanza per cui la società non deve affrontare investimenti strutturali, essendo gli assets necessari per il suo funzionamento concessi in Comodato d'uso come previsto dal progetto finanziato dalla RM. Trattandosi di nuova iniziativa, sono state analizzate le linee generali del progetto, oltre al contesto del mercato di riferimento in termini di domanda potenziale e di offerta già esistente e la valutazione in ordine a tali aspetti ha confermato la sostenibilità dell'operazione. In ogni caso occorre tenere presente che nella fase di avvio delle attività la maggior parte delle commesse di cui sarà investita la s.c.a.r.l. che garantiranno l'equilibrio economico in termini di *break even point*, saranno assicurate principalmente dai soci stessi della s.c.a.r.l., i quali, piuttosto che esternalizzare le proprie commesse, le affideranno alla costituenda società;

CONSIDERATO CHE la società opererà esclusivamente quale soggetto strumentale alla realizzazione del progetto MIRACLE.e si caratterizza per un flusso ben definito di ricavi e per una composizione certa dei costi, e che non è apparso necessario in questa fase svolgere ulteriori analisi di sensitività al fine di ulteriormente corroborare la valutazione di sostenibilità finanziaria come già sopra esplicitata;

CONSIDERATO CHE con riguardo alla sostenibilità finanziaria in senso soggettivo, legata dunque alla situazione specifica dell'Ateneo, si fa presente che tale esigenza di sostenibilità appare in fase di costituzione soddisfatta considerando l'entità della quota di costituzione che è pari, indicativamente, a euro 10.000,00.

CONSIDERATO CHE la convenienza economica sottesa alla scelta di fare ricorso allo strumento societario della s.c.a.r.l., si evidenzia sotto il profilo dell'efficacia che il suddetto strumento societario appare funzionale rispetto alle esigenze ed obiettivi dell'Ateneo sotto molteplici profili. In primo luogo, si evidenzia che la forma giuridica della s.c.ar.l. permette di sfruttare le modalità organizzative offerte dai tipi contrattuali delle società di capitali, che sono quelle - tra tutte le forme giuridiche previste dall'ordinamento giuridico a tale scopo - da un lato, più strutturate e dettagliatamente disciplinate e d'altro lato, in grado di garantire la completa autonomia del patrimonio e della responsabilità del soggetto giuridico partecipato rispetto ai soci. La comparazione con altre forme di stabile collaborazione, quali ad es. le Fondazioni di partecipazione, ha fatto prevalere la scelta della forma societaria a responsabilità limitata per poter garantire sia la personalità giuridica che l'autonomia. Il funzionamento della s.c.ar.l. è difatti regolato in modo dettagliato dal codice civile (norme in materia di società); la s.c.ar.l. offre le garanzie tipiche di una società di capitale; in particolare i soci non



corrono particolari rischi di natura patrimoniale, essendo le eventuali perdite limitate alla quota societaria detenuta; la forma societaria prescelta è inoltre dotata di tutti gli strumenti per la gestione di attività e progetti di rilevante entità economica quale il Progetto MIRACLE, oltre ad essere la formula migliore nell'ottica di un partenariato pubblico privato. Si evidenzia inoltre che la s.r.l. rappresenta la forma giuridica che permette di sfruttare, per la tenuta dei bilanci e della contabilità e pertanto per il controllo dell'andamento economico, la completa e rigorosa architettura giuridico-contabile preordinata per il funzionamento delle imprese e, sotto il profilo dei costi di funzionamento degli organi, rimane soggetta ai rigorosi vincoli di spesa stabiliti a tale scopo dal D.Lgs. 175/2016;

- CONSIDERATO CHE riguardo il metodo di scelta dei soci privati della S.c.ar.l., gli stessi sono i partner della proposta progettuale approvata dalla Regione; dunque la compagine si è formata in base al progressivo apporto, confronto e messa a punto dei rispettivi contributi progettuali, attraverso una reciproca sinergia che ha consentito di produrre infine il complessivo progetto MIRACLE finanziato dalla Regione Marche. L'individuazione dei partner della costituenda s.c.a.r.l., anche privati, è pertanto stata in qualche maniera vincolata dal progetto a monte e proseguendo in base a requisiti, criteri ed elementi di valutazione preordinati, anche in considerazione del fatto che la costituzione di una società tra i partner partecipanti al Progetto MIRACLE si pone quale elemento realizzativo delle obbligazioni assunte nei confronti delle Regione Marche;
- PRESO ATTO che, in ottemperanza delle previsioni dell'art. 5, commi 3 e 4 D.Lgs. 19.08.2016, n. 175, con riguardo all'atto deliberativo di costituzione della società a partecipazione pubblica, l'Amministrazione è tenuta all'invio alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo, in via preventiva, ed all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato e pertanto si provvederà a tali adempimenti, eventualmente con istanza unica in accordo con l'Università di Camerino;
- CONSIDERATO CHE il Bando e il progetto MIRACLE. prevedono la realizzazione di un Laboratorio (I-LABS SMART ENVIRONMENTS) la cui gestione spetta ai soggetti individuati nel progetto stesso, che contribuiscono tramite cofinanziamento allo svolgimento delle attività;
- CONSIDERATO CHE la Giunta Comunale del Comune di JESI, con delibera di giunta n. 218 del 01/10/2020, ha disposto di concedere in comodato d'uso gratuito parte dei locali siti in via Guerri n. 7 Jesi (AN); all'Associazione Temporanea di Scopo, costituita con atto del notaio Luigi Olmi di Ancona in data 20/09/2018 (Repertorio n. 6947 serie 1T);



- CONSIDERATO CHE i soci fondatori apportano in comodato d'uso gratuito le strumentazioni acquistate con il finanziamento Regionale di cui al progetto MIRACLE e che la strumentazione dovrà essere obbligatoriamente posizionata presso la sede del Laboratorio I-LABS sita in via Guerri n. 7 Jesi (AN);
- PRESO ATTO che la strumentazione rimarrà in dotazione presso il Laboratorio I-LABS, con modalità da definirsi, salvo che la s.c.a.r.l. non decida di restituire il bene;
- CONSIDERATO CHE i Partner operanti nel Laboratorio I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., sono le Imprese Meccano - S.P.A., "Mac s.r.l., Flowing s.r.l., Bax s.r.l., Proietti Tech s.r.l. e Videoworks S.p.A.. e dagli organismi di ricerca Università Politecnica delle Marche (DII) e dall'Università degli Studi di Camerino e che per poter svolgere le attività previste nell'ambito del Laboratorio devono costituire un soggetto nella forma giuridica di una s.c.a.r.l.;
- TENUTO CONTO che è stato proposto di conferire un capitale sociale complessivo indicativamente pari a euro 80.000,00, di cui euro 10.000,00, come quota per l'Università Politecnica delle Marche;
- VISTO Il testo dello Statuto della Società Consortile "I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l." in ogni sua parte (all. 1 parte integrante della presente delibera);
- CONSIDERATO CHE il Dipartimento coinvolto nelle attività del Laboratorio I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l per l'Università Politecnica delle Marche è il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione (DII);
- CONSIDERATO CHE ai sensi del vigente Statuto di Ateneo, è demandata al Magnifico Rettore la sottoscrizione dello Statuto del Consorzio I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., previa approvazione degli organi competenti;
- ACCERTATA la disponibilità sulla voce COAN CA.1.A.01.03.01 - Partecipazioni;
- VISTA la Delibera 5-23/8/A del DII di pari oggetto;
- SENTITO il Prof. Stefano Squartini in qualità di Responsabile Scientifico del progetto MIRACLE per UNIVPM;
- CONSIDERATO CHE la presente delibera verrà inviata alla Sezione di controllo competente della Corte dei conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato ai sensi dell'art.5, commi 3 e 4, e dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 19.08.2016, n. 175;

a voti unanimi

DELIBERA

- Di approvare la partecipazione dell'Università Politecnica delle Marche (DII) in Società Consortile "I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l. con i partner operanti nel Laboratorio I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l., ovvero, con le Imprese dalle Imprese Meccano - S.P.A., "Mac s.r.l., Flowing s.r.l., Bax s.r.l., Proietti Tech s.r.l. e Videoworks S.p.A.. e dagli organismi di



ricerca Università Politecnica delle Marche (DII) e dall' Università degli Studi di Camerino, ai fini dello svolgimento delle attività, con capitale sociale pari indicativamente a euro 80.000,00, di cui euro 10.000,00, indicativi, da conferire a carico di UNIVPM;

- Di approvare il testo dello Statuto della Società Consortile "I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.r.l. **(all. A parte integrante della presente delibera)**;
- Di richiedere la sottoscrizione dell'atto costitutivo della Società Consortile "I-LABS SMART ENVIRONMENTS s.c.a.
- Di dare mandato al Rettore di apportare eventuali modifiche formali che si rendessero necessarie prima della sottoscrizione dell'atto;
- Di autorizzare l'invio della presente delibera alla Corte dei Conti e all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato.

IL PRESIDENTE

Prof. Gian Luca Gregori

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Alessandro Iacopini

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i

N. di Repertorio

N.

di Raccolta

ATTO COSTITUTIVO
della società consortile a responsabilità limitata
"I-Labs Smart Environments s.c.a r.l.".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue addì tre del mese di luglio, in Jesi, nel mio studio in Via ...

26 luglio 2022

Avanti a me dottor ..., Notaio in ..., iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona,

- 1) - **UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE,**
- 2) - **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO, Camerino (MC),**
- 3) - **"MECCANO - S.P.A.",**
- 4) - **"MAC S.R.L.",**
- 5) - **"FLOWING S.R.L.",**
- 6) - **"BAX S.R.L.",**
- 7) - **"PROIETTI TECH S.R.L.",**
- 8) - **"VIDEOWORKS - S.P.A.",**

Detti comparenti della cui identità personale io Notaio sono certo, in virtù del presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

Tra l'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO, MECCANO - S.P.A., e le società MAC S.R.L., FLOWING S.R.L., BAX S.R.L., PROIETTI TECH S.R.L., VIDEOWORKS - S.P.A. é costituita, ai sensi dell'art. 2602 e seguenti e dell'art. 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata denominata "I-Labs Smart Environments s.c. a r.l."

"ARTICOLO 2

La Società ha sede in Jesi (AN).

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, i comparenti dichiarano che l'indirizzo attuale è in Jesi (AN) in Via Guerri n. 7.

ARTICOLO 3

La società ha l'oggetto, la durata, e sarà retta dalle norme contenute nello statuto sociale in calce al presente atto riportato.

ARTICOLO 4

Si conviene che la società venga amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) membri, con i poteri di cui allo statuto sociale.

A comporre il Consiglio di Amministrazione vengono nominati i signori [redacted], tutti avanti generalizzati.

Presidente di detto Consiglio viene nominato il signor [redacted] (RAPPRESENTATE AZIENDA SOCIA), mentre Vice Presidente del

Consiglio di Amministrazione viene nominato il signor
(RAPPRESENTATE AZIENDA SOCIA).

Il Consiglio di Amministrazione così nominato dura in carica per 3 (tre) esercizi e scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2024.

I signori ..., qui costituiti, dichiarano di accettare tale incarico e che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e di decadenza, ai sensi dell'art. 2382 del codice civile e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 2383 del codice civile, ed autorizzano me notaio all'iscrizione delle loro nomine presso il Registro delle Imprese delle Marche.

La rappresentanza spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

Il Capitale della Società, conferito dai soci in denaro, è stabilito in Euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) ed è assunto e sottoscritto interamente dai suddetti soci nelle seguenti proporzioni:

- 8 quote da Euro 10.000,00 cadauna

Dichiarano i componenti che delle suddette partecipazioni così da loro sottoscritte è stato versato in data odierna il 100% (cento per cento) dell'intero ammontare ai sensi dell'art. 2464, comma 4, del codice civile, mediante i seguenti mezzi di pagamento:

- Mezzi di pagamento del 100% da definire

e così per l'importo complessivo di Euro YYYYYYY (YYYYYYvirgola zero zero) contestualmente versato al Presidente del Consiglio di Amministrazione come sopra nominato signor ..., il quale ne rilascia quietanza a nome della società stessa.

ARTICOLO 6

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno ed il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2022.

ARTICOLO 7

Le spese del presente atto sono a carico della società "I-Labs Smart Environments s.c.a r.l." e vengono approssimativamente indicate in euro 2.850,00 (duemilaottocentocinquanta virgola zero zero) IVA compresa e sono state preventivamente comunicate da me notaio ai soci costituenti, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 150 della Legge 124/2017, di modifica dell'art. 9 comma 4 del Decreto Legge n. 1 del 24 gennaio 2012 convertito in legge n. 27 del 24 marzo 2012.

ARTICOLO 8

La società viene regolata dai seguenti patti che costituiscono le:

**NORME SUL FUNZIONAMENTO
DELLA SOCIETÀ CONSORTILE a responsabilità limitata
"I-Labs Smart Environments s.c.a r.l."
con sede nel Comune di Jesi (AN)**

Art. 1. DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi dell'Art. 2602 e seguenti e dell'Art. 2615-ter del Codice Civile, una società consortile a responsabilità limitata denominata "I-Labs Smart Environments s.c. a r.l.", con o senza interpunzioni.

Art. 2. SEDE

La società ha sede legale nel Comune di Jesi (AN) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi di legge.

La sede sociale può cambiare indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, il quale potrà inoltre deliberare l'istituzione o la soppressione di magazzini, depositi, negozi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede legale in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3. OGGETTO

La società consortile, senza finalità di lucro, è costituita da più soggetti pubblici e privati, con lo scopo di intraprendere iniziative idonee a costruire una rete integrata di ricerca, sperimentazione, valorizzazione, trasferimento tecnologico, formazione e divulgazione con particolare riferimento agli ambiti applicativi coerenti con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" e il "Piano Nazionale Transizione 4.0".

La società è un beneficiario indiretto degli investimenti realizzati grazie al contributo pubblico concesso con il POR MARCHE FESR 2014-2020, azione 2.1 "SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI RICERCA COLLABORATIVA, SVILUPPO ED INNOVAZIONE NEGLI AMBITI DELLA SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE : AREA TEMATICA "Progettazione integrata e user-centered" e dovrà svolgere sia attività economiche, sia attività non economiche, al cui perseguimento saranno destinati i diversi investimenti conferiti dai suoi soci a seconda della tipologia di finanziamento ricevuto.

In dettaglio, la società potrà svolgere le seguenti attività:

- a) il coordinamento dei soci e di eventuali altre aziende per la progettazione e realizzazione di iniziative congiunte;
- b) l'ideazione, la promozione e l'organizzazione di attività di "networking" con altri consorzi, associazioni ed Enti nazionali

ed internazionali per la creazione di partenariati di tipo scientifico e tecnico e per la promozione e la realizzazione di programmi e progetti comuni

c) la definizione e diffusione di una visione strategica rispetto allo sviluppo delle traiettorie tecnologiche prioritarie nell'ambito della c.d. "Transizione 4.0" e della trasformazione digitale e sostenibile;

d) svolgere e implementare progetti di ricerca scientifica di base e applicata, e di trasferimento tecnologico nei settori tipici della c.d. "Transizione 4.0";

e) partecipare a bandi, programmi e progetti di ricerca e sviluppo e alta formazione banditi da organismi locali, nazionali ed internazionali;

f) la realizzazione e la gestione di piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nei settori sopra indicati. In questo ambito, la società, tra l'altro, favorirà l'innovazione, l'uso condiviso di attrezzature aziendali e dei soci, la creazione e l'uso di laboratori misti pubblico-privato, lo scambio di conoscenze ed esperienze, il trasferimento di tecnologie, la messa in rete, la diffusione di informazioni tra imprese e organismi di ricerca nonché quanto altro utile a stimolare e supportare l'innovazione tecnologica e la crescita economica;

g) la realizzazione di applicazioni del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) e di altri strumenti di indirizzo tecnologico nazionali e/o regionali;

h) trasferimento tecnologico e disseminazione delle tecnologie sopra citate attraverso la realizzazione di attività di "Test-before-invest", studi di fattibilità e sviluppo di "proof-of-concept", attività di orientamento, formazione e diffusione sulle tematiche sopra indicate, anche tramite la realizzazione di materiale informativo e didattico, la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione, seminari, corsi e conferenze per facilitare la creazione e condivisione di conoscenze;

La società può realizzare strutture e infrastrutture di ricerca e di servizio, nonché compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e finanziaria necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi.

Destinatari delle attività che costituiscono l'oggetto sociale della società sono singole persone, imprese, e in generale istituzioni di tutti i comparti industriali e di servizi, delle pubbliche amministrazioni locali e centrali, del sistema sanitario, del mondo della ricerca e della formazione (ivi compresa la formazione del personale universitario e scolastico), e in generale, del terzo settore.

Per raggiungere gli scopi sociali, la società opererà in collaborazione con il mondo universitario e svilupperà le attività di formazione e ricerca applicata, con l'ampio coinvolgimento in primis dei soci e in seconda istanza con le imprese e le istituzioni pubbliche e private di carattere economico e/o sociale.

Nello svolgimento della propria attività, la società si avvarrà sia del personale e delle strutture dei soci che del proprio personale e delle proprie strutture di ricerca. Le condizioni e le modalità di utilizzo da parte della società di personale e risorse (know-how, tecnologie, laboratori, strutture e attrezzature di ricerca, ecc.) messe a disposizione dai soci, saranno disciplinate da appositi regolamenti interni o da specifica pattuizione e in conformità a quanto deliberato dall'organo amministrativo e, ove richiesto, dai soci.

Avuto riguardo anche al fatto che la società utilizza anche fondi e risorse pubbliche provenienti dalle istituzioni consorziate o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità dalla società a terzi e soci dovrà avvenire nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato o sovvenzioni pubbliche tempo per tempo vigenti. La società potrà inoltre compiere tutte quelle operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute dall'organo amministrativo strumentali, necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La società potrà anche assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sopra indicato le attività fiduciarie e le attività che, per legge, sono riservate a banche o a tutti gli intermediari finanziari in genere e, in ogni caso, qualsiasi attività che comporti raccolta di risparmio tra il pubblico o sollecitazione al pubblico risparmio. Sono fatti salvi i limiti e le riserve di attività previsti dalla legge.

Art. 4. DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2070 e può essere sciolta anticipatamente o prorogata ai sensi di legge.

Art. 5. SOCI

Possono assumere la qualità di soci della società le Università, le persone giuridiche che esercitino attività di impresa, gli enti pubblici o privati, gli organismi di ricerca, le associazioni e le fondazioni che accettino gli scopi e gli impegni definiti nel presente statuto.

Sono soci fondatori l'Università Politecnica delle Marche, l'Università degli Studi di Camerino, MAC S.R.L., FLOWING S.R.L., BAX S.R.L., PROIETTI TECH S.R.L., MECCANO - S.P.A.,

VIDEOWORKS - S.P.A.

Chi desidera divenire socio della società deve presentare al consiglio d'amministrazione apposita domanda. L'ammissione di nuovi soci, nelle forme di legge, nonché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale da parte di terzi non soci, sarà subordinata alla manifestazione di gradimento da parte del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione provvederà a sottoporre la domanda di ammissione all'approvazione dell'assemblea dei soci che delibererà con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. L'assemblea definirà anche le modalità attuative per l'ingresso del nuovo socio.

Non possono essere ammessi soci diversi da quelli partecipanti all'atto costitutivo nei quattro anni successivi alla costituzione della società.

A partire dal quinto anno di attività, la società può prevedere l'ingresso nel capitale di altre imprese, al fine di potenziare le attività commerciali e di mercato. L'ingresso deve avvenire con l'unanimità delle imprese e università partecipanti all'iniziativa.

Art. 6. CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è determinato in euro 80.000,00 (ottantamila virgola zero zero) diviso in quote ai sensi di legge.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimenti di beni, di crediti o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Art. 7. PARTECIPAZIONI, DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

Le partecipazioni e i relativi diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale ai conferimenti effettuati.

Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. In difetto di ciò, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

Il socio non può, senza il preventivo consenso di tutti gli altri soci, costituire volontariamente in garanzia a favore di terzi tutte o parte delle proprie quote e/o diritti di opzione.

I soci devono provvedere al pagamento delle quote di partecipazione al capitale sociale, del contributo annuale per la gestione/funzionamento se deliberato, e rispettare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Art. 8. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

È fatto divieto per i primi quattro anni successivi alla costituzione della società trasferire a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, le proprie quote.

Tenuto conto dell'oggetto e della durata della società nonché dei vincoli normativi e di sovvenzione a cui la stessa soggiace, fatto salvo che con il previo consenso congiunto di tutti i soci manifestato in forma scritta, per un periodo di 4 (quattro) anni dalla data di costituzione della società, è fatto divieto a ciascun socio di trasferire a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte, le proprie quote o dei collegati diritti parziari (c.d. "Periodo di Lock-up"). Resta anche escluso, per pari periodo, il diritto di recesso dei soci in relazione alle previsioni di cui al presente statuto.

Dal quinto anno successivo alla costituzione varranno le seguenti disposizioni.

Il socio che intenda alienare o cedere in tutto o in parte le proprie quote, a titolo oneroso o gratuito, dovrà richiedere il preventivo consenso dell'organo amministrativo nonché offrire in **prelazione** agli altri soci la propria partecipazione, dando comunicazione delle condizioni della cessione all'organo amministrativo che entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione in parola notificherà l'offerta agli altri soci. L'offerta di cessione deve prevedere: (i) le generalità del cessionario; (ii) i termini e le modalità di perfezionamento della cessione; (iii) il prezzo e le modalità di pagamento; (iv) il termine di validità; (v) le eventuali condizioni di cessione. Nel caso di esercizio del **diritto di prelazione** da parte di più soggetti, ciascuno avrà diritto alla quota offerta in proporzione alla propria quota di partecipazione. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica da parte del consiglio di amministrazione ai soci, il socio potrà cedere le proprie quote a terzi **previa espressione di gradimento da parte del consiglio di amministrazione**, il quale dovrà deliberare entro 30 (trenta) giorni dallo scadere dei 30 (trenta) giorni sopra indicati per l'esercizio del diritto di prelazione.

Le quote potranno essere trasferite unicamente ai soggetti che si trovino nelle condizioni di divenire soci della società ai sensi del presente Statuto.

Il consiglio di amministrazione esprime il proprio gradimento a maggioranza dei suoi membri. Il gradimento potrà essere negato motivatamente dal consiglio di amministrazione quando l'acquirente, pur possedendo i requisiti di cui al presente statuto, non offra **adeguate garanzie di capacità economica valutata in funzione degli impegni finanziari di ingresso nella società** ovvero le condizioni oggettive o le attività svolte possano rendere il suo ingresso nella società pregiudizievole

per il perseguimento dell'oggetto sociale o confliggente con l'interesse della società o dei soci. Detta comunicazione di mancato gradimento potrà essere accompagnata dall'indicazione di altro o altri soggetti disposti ad acquistare, a parità di prezzo e condizioni, le quote che si intendono alienare. In caso di mancato gradimento spetta in ogni caso al socio che intende alienare le azioni il diritto di recesso.

Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la vendita dei diritti di opzione e dei diritti parziari.

La procedura di cui sopra non sarà necessaria se l'offerta, l'esercizio o meno del diritto di prelazione e la conseguente totale definizione del trasferimento delle quote, siano fatti in sede di assemblea, presenti tutti i soci.

In deroga a quanto sopra, le quote sono liberamente trasferibili a titolo gratuito o a titolo oneroso tra società controllate e controllanti e tra controllate dalla stessa controllante, previo controllo da parte del consiglio di amministrazione della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente statuto.

In ogni caso, la cessione delle quote sarà efficace nei confronti della società solo in conseguenza di valido e completo deposito al Registro delle Imprese competente.

Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni sopra indicate comporta che la procedura di prelazione debba essere ripetuta. Nell'ipotesi di trasferimento della quota eseguito senza l'osservanza di quanto fin qui prescritto, il cessionario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Art. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE

Il diritto di recesso spetta nei soli casi previsti dalla legge e non può essere esercitato per i primi 4 (quattro) anni dalla costituzione della società, salvo diverso accordo scritto definito all'unanimità da tutti i soci, in coerenza con le previsioni del precedente articolo.

A far data dal termine del quarto anno dalla costituzione della società, ciascun socio ha il diritto di recesso libero da comunicarsi al consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Il diritto di recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta al domicilio fisico o elettronico della società.

Il diritto di recesso può essere esercitato solo per l'intera partecipazione.

La partecipazione per la quale è esercitato il diritto di recesso può essere ceduta solo ai sensi di quanto previsto dal presente statuto.

L'esclusione del socio può essere deliberata per giusta causa

ai sensi e per gli effetti nei seguenti casi:

- la mancata esecuzione degli eventuali conferimenti o dei contributi di cui al seguente art. 11;
- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento;
- motivi attinenti alla affidabilità economico-finanziaria del socio;
- la sottoposizione dei suoi amministratori e legali rappresentanti a procedimenti penali che comportino la condanna alla pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici anche temporanea;
- la liquidazione volontaria o l'assoggettamento a procedura concorsuale.

L'esclusione deve risultare da decisione dei soci adottata con metodo assembleare. Al socio la cui esclusione deve essere decisa non spetta né il diritto di intervento né quello di voto. Nel calcolo delle maggioranze costitutive e deliberative assembleari non è computata la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

La decisione di esclusione deve essere comunicata con raccomandata con ricevuta di ritorno, o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso potrà attivare l'organo arbitrale di cui al presente statuto affinché si pronunci in merito all'esclusione.

L'organo amministrativo provvede agli adempimenti conseguenti la decisione.

In considerazione dello scopo consortile, al socio recedente o escluso spetta, in deroga al disposto dell'art. 2473, terzo comma, codice civile, la liquidazione del valore nominale della sua quota di partecipazione.

Art. 10. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

I soci possono eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti in conto capitale e finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel rispetto delle condizioni poste dalla legge.

Art. 11. CONTRIBUTI DEI SOCI

Al fine di garantire l'equilibrio finanziario dell'iniziativa, la società può richiedere ai soci contributi annuali per la copertura delle spese di funzionamento e gestione, o contributi straordinari per la copertura di specifiche spese previste nei budget predisposti dall'organo di gestione. Tali contributi saranno determinati dall'assemblea dei soci, su proposta dell'organo amministrativo. La quantificazione dei contributi

e delle quote a carico dei singoli soci dovrà essere effettuata dall'organo di gestione in anticipo rispetto alla definizione dei budget dei soci partecipanti.

I contributi potranno essere in denaro o in natura a seconda delle necessità aziendali manifestate dall'organo amministrativo e in conformità a quanto deciso dall'assemblea dei soci. L'ammontare dell'eventuale contributo annuale sarà definito sulla base del budget annuale deliberato dall'organo amministrativo. La quantificazione di detto contributo avverrà in conformità ai regolamenti o alle pattuizioni stabiliti ai sensi del presente statuto.

I contributi sono dovuti in proporzione alle quote di partecipazione al capitale sociale.

In caso di perdite della gestione, tutti i soci risponderanno nei limiti della propria quota di partecipazione e saranno liberi di decidere se contribuire oppure no alla copertura delle perdite eccedenti.

Per i soggetti pubblici sono fatti salvi eventuali limiti previsti dalla legge o dai propri regolamenti interni tempo per tempo vigenti.

Con riferimento al contributo annuale, le Università si riservano il diritto esclusivo e insindacabile di stabilire se offrire il proprio contributo in denaro e/o in natura e di individuare le persone fisiche la cui opera viene conferita alla società.

Le aziende contribuiscono in denaro. Possono contribuire in natura in forma parziale o totale nei casi particolari approvati dalla maggioranza del consiglio di amministrazione.

L'ammontare massimo di contributo richiedibile ai soci è stabilito dall'assemblea a maggioranza, su proposta del CDA.

Art. 12. TITOLI DI DEBITO

Spetta alla decisione dei soci l'emissione di strumenti di debito ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile.

La società può emettere titoli di debito per un importo complessivamente non eccedente la somma del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Art. 13. ASSEMBLEA DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più consiglieri o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. All'assemblea sono in ogni caso demandate le seguenti decisioni:

- l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
- l'approvazione del regolamento consortile e delle sue revisioni;
- l'approvazione del programma annuale di attività e del budget

per l'anno successivo;

- l'ammissione di nuovi soci;
- l'approvazione dei contributi dei soci;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e revoca degli organi sociali;
- la modificazione dello statuto o le altre decisioni di cui al successivo art. 16;
- lo scioglimento della società.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Hanno diritto di voto i soci indicati nell'elenco soci della società risultante al Registro delle Imprese competente.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria, prestate ai sensi dell'articolo 2464 codice civile, siano scadute o divenute inefficaci, non può partecipare alle decisioni dei soci e non ha diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che potrà essere consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica e dovrà essere conservata dalla società.

La rappresentanza non può essere conferita ai consiglieri, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Art. 14. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea viene convocata dall'organo amministrativo nel Comune ove ha sede la società o altrove, purché in Italia, mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o altro idoneo canale di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito al domicilio risultante dal Registro delle Imprese competente o presso altro specifico recapito preventivamente comunicato, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare nonché il giorno, l'ora ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

È valida anche senza formale convocazione l'assemblea alla quale è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano stati informati tutti i consiglieri e tutti i membri effettivi dell'organo di controllo, se nominato, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se i consiglieri o i sindaci effettivi, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare preventiva dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti indicati all'ordine del giorno.

Art. 15. QUORUM ASSEMBLEARI

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto e almeno la metà dei soci più uno.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto e almeno la metà dei soci intervenuti più uno.

Le decisioni aventi ad oggetto:

- l'approvazione degli indirizzi strategici della società;
- l'approvazione del regolamento consortile e delle sue revisioni;
- l'ammissione di nuovi soci;
- la modificazione dello statuto o le altre decisioni di cui al successivo art. 16;
- lo scioglimento della società;

devono essere sottoposte all'Assemblea con proposta approvata all'unanimità dal CDA e deliberate dall'Assemblea secondo le maggioranze sopra indicate.

Le decisioni aventi ad oggetto:

- l'approvazione del programma annuale di attività e del budget per l'anno successivo;
- l'approvazione dei contributi dei soci;
- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- la nomina e revoca degli organi sociali;

devono essere sottoposte all'Assemblea con proposta approvata a maggioranza dal CDA e deliberate dall'Assemblea secondo le maggioranze sopra indicate.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o delle presenti norme che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Art. 16. MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, una rilevante modificazione dei diritti dei soci, lo scioglimento della società o la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, l'assemblea delibera validamente, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei due terzi dell'intero capitale sociale, ferma restando la necessità del voto favorevole dell'Università Politecnica delle Marche,

dell'Università degli Studi di Camerino e di Meccano.

Art. 17. SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in assenza di questo, da chi sarà designato con il voto della maggioranza dei presenti.

Il presidente, con il consenso della maggioranza dei presenti, potrà, prima o anche durante la seduta, delegare a tale ufficio altro soggetto, anche non socio.

L'assemblea, a maggioranza, nomina un segretario, che può essere anche un non socio, e, occorrendo, uno o più scrutatori, anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, escludere i soggetti non legittimati, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, o al soggetto da questi delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Tutte le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale, redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal solo notaio, qualora il verbale sia redatto da quest'ultimo. Il verbale dell'assemblea dei soci, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 18. AMMINISTRATORI-CONSIGLIERI E PRESIDENTE

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione, con un numero di 5 consiglieri così nominati:

un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del

codice civile, dall'Università Politecnica delle Marche;
un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, dall'Università degli Studi di Camerino;
un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, da MECCANO - S.P.A. ;
un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, da AZIENDA S.R.L. ;
un consigliere nominato, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, da AZIENDA S.R.L. ;

Laddove una delle parti sopra indicate non provveda a nominare l'amministratore di propria competenza entro la data in cui si tiene l'assemblea per la nomina del consiglio di amministrazione, tale amministratore verrà liberamente nominato dall'assemblea dei soci.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

L'organo amministrativo dura in carica al massimo tre esercizi, salvo che i soci stabiliscano un termine più breve all'atto della nomina.

I consiglieri sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I consiglieri non possono godere di alcun accesso preferenziale alla capacità di ricerca della società, né ai risultati prodotti e ciò in qualsiasi forma concretamente apprezzabile.

Il consiglio di amministrazione elegge al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice-Presidente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri.

I soci possono deliberare, con il voto favorevole dei due terzi del capitale sociale, la revoca dell'intero organo amministrativo in ogni tempo. Costituiscono giusta causa di revoca:

- il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dalle presenti norme a carico dell'organo amministrativo;
- il compimento di atti eccedenti rispetto a quanto rappresentato nel budget annuale approvato e non preventivamente autorizzati degli stessi soci che portino a variazioni negative del reddito ante-imposte normalizzato superiori al 20% (venti per cento).

In tali casi di revoca, nulla è dovuto all'organo amministrativo a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato, intendendosi l'assunzione dell'incarico di consigliere come accettazione di quanto previsto dal presente statuto e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento dell'eventuale presunto danno provocato dalla revoca.

Art. 19. SOSTITUZIONE DI CONSIGLIERI

Se, per qualsiasi ragione, viene a mancare un consigliere, i consiglieri superstiti provvedono alla sua temporanea sostituzione tenendo conto delle indicazioni espresse dal

soggetto che ha nominato il consigliere da sostituire. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla prima assemblea dei soci che provvederà alla sostituzione definitiva. Il consigliere nominato dall'assemblea dei soci dura in carica per il tempo per il quale avrebbe dovuto rimanervi il consigliere da esso sostituito.

Tuttavia, se vengono a mancare, per qualsiasi ragione, due o più consiglieri nominati dai soci, l'intero organo amministrativo decade automaticamente e i consiglieri superstiti provvedono a convocare d'urgenza l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo, l'organo amministrativo decaduto può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 20. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società con facoltà, pertanto, di compiere tutti gli atti che fossero ritenuti opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge, od il presente statuto, riservano in modo tassativo ai soci.

I soci possono prevedere ulteriori limitazioni ai poteri dell'organo amministrativo all'atto di nomina dello stesso.

L'organo amministrativo può nominare e revocare istitori, direttori, agenti, rappresentanti e procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti fissandone le attribuzioni nonché i compensi nei limiti e nelle forme che esso giudicherà opportuni.

Art. 21. AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

Il consiglio di amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di legge, ad uno o più consiglieri, i quali assumeranno la qualifica di amministratore delegato, e determinare a favore degli stessi il compenso e le modalità per il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

La carica di presidente e di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione può prevedere la costituzione di un comitato esecutivo al quale delegare specifiche attività e funzioni. Il Comitato è formato da tre persone e include il Presidente del CdA e due rappresentanti delle imprese. Il comitato risponde al consiglio di amministrazione e può intervenire sulle attività di ordinaria amministrazione ad esso delegate dal CdA, nel rispetto dei limiti di legge.

Art. 22. ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente nel Comune ove ha sede la società o altrove, purché in Italia,

mediante avviso inviato a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o altro idoneo canale di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, spedito al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, o presso altro specifico recapito preventivamente comunicato, almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a 24 (ventiquattro) ore. Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta anche da almeno due degli altri consiglieri in carica, oppure da almeno due sindaci effettivi, se nominati.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e gli argomenti da trattare.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi, se nominati.

Le deliberazioni del consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica e siano adottate con la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto di chi presiede.

Spetta congiuntamente ad almeno due amministratori il diritto di veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi della società, sulle seguenti decisioni adottate dall'organo amministrativo:

- a) la nomina di dirigenti o direttori generali;
- b) la sottoscrizione di contratti per l'assunzione di lavoratori dipendenti non previsti nel budget annuale approvato dai soci;
- c) la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche;
- d) il compimento di atti e di operazioni, ivi compresa la sottoscrizione di incarichi e contratti, il cui valore sia superiore a Euro 100.000,00 (centomila e zero centesimi).

Il diritto di veto deve essere esercitato entro tre giorni dal momento in cui l'organo amministrativo comunica per iscritto ai consiglieri assenti o dissenzienti la propria deliberazione. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni scritte di esercizio del diritto di veto, la delibera adottata diviene esecutiva; ove invece venga esercitato il diritto di veto, la decisione non potrà essere eseguita e l'organo amministrativo potrà decidere se adottare diversa determinazione o rimettere la decisione ai soci che delibereranno in via definitiva.

Le adunanze del consiglio sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da chi sarà designato dai presenti.

Il presidente è assistito da un segretario designato dal presidente, che può anche essere un estraneo.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/videocollegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è

necessario che:

a) sia consentito al Presidente della riunione, o al soggetto da questi delegato, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) ove non si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/videocollegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire o le modalità di collegamento da qualsiasi luogo.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si intende svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale, redatto e sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato. Il verbale del consiglio di amministrazione, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 23. REMUNERAZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

I soci possono inoltre deliberare a favore degli stessi indennità e/o compensi a carattere periodico e/o straordinario.

La remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

A favore di ogni consigliere può inoltre essere deliberata dai soci un'indennità di fine rapporto quale compenso aggiuntivo.

Art. 24. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione e al vice-presidente, se nominato, e agli amministratori delegati, se nominati ed entro i limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori speciali, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 25. SANZIONI AMMINISTRATIVE

Per le sanzioni amministrative conseguenti a violazioni delle norme amministrative e fiscali commesse dai rappresentanti della società nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, la società, nei modi e nei termini consentiti dalle vigenti disposizioni normative, assume il relativo debito con facoltà, se del caso, di addivenire a definizione agevolata delle pendenze. L'assunzione di responsabilità viene in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione ha agito

volontariamente in danno della società o, comunque, con dolo o colpa grave.

Art. 26. ATTIVITA' DI CONTROLLO E DI REVISIONE LEGALE

Ove previsto dalla legge o qualora venisse deciso dai soci, la società nomina un organo di controllo monocratico, un collegio sindacale oppure un revisore legale.

Art. 27. ORGANO DI CONTROLLO

Ove previsto dalla legge o qualora venisse deciso dai soci, la società nomina un sindaco unico o un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

In caso di nomina del collegio sindacale, l'Università Politecnica delle Marche ha il diritto di nominare, ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, un componente effettivo e uno supplente, salvo che rinunci, volta per volta, a tale diritto a favore dell'Università degli Studi di Camerino. Al sindaco unico e al collegio sindacale si applicano le norme previste in materia di società per azioni.

Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audiocollegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale nonché i principi di buona fede e parità di trattamento dei sindaci e purché ricorrano i requisiti previsti dal presente statuto per le assemblee tenute con le medesime modalità.

Art. 28. ORGANO DI REVISIONE LEGALE

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo oppure a un revisore o a una società di revisione in conformità e a seconda di quanto previsto dalla legge e deciso dai soci.

I soggetti incaricati di svolgere l'attività di revisione legale devono essere iscritti nell'apposito registro.

Al soggetto che effettua la revisione legale dei conti si applicano le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art. 29. CONTROLLO DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dai consiglieri notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione della suddetta documentazione sociale deve farne preventiva richiesta scritta all'organo amministrativo il quale dovrà indicare la data di inizio della consultazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di consultazione va comunicata anche all'organo di controllo, ove nominato, i cui membri hanno diritto ad assistere. La consultazione deve svolgersi presso la sede o gli uffici della società o del professionista di fiducia della stessa, a scelta dell'organo amministrativo, con modalità e durata tali da non

arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. La società può rifiutarsi di fornire le informazioni per le quali la legge prevede la riservatezza e quelle relative ad operazioni in corso il cui esito potrebbe esserne condizionato; di ciò, qualora richiesta, dovrà esserne resa espressa dichiarazione e motivazione in forma scritta.

Art. 30. BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Al termine di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo provvederà, nei termini e a norma di legge, alla redazione del bilancio.

L'organo amministrativo provvede alla presentazione del bilancio ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano o qualora la società sia obbligata alla redazione del bilancio consolidato.

Art. 31. UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, salva la riserva legale, saranno investiti nello sviluppo della società e non potranno essere distribuiti fra i soci.

Art. 32. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità per la liquidazione nominando uno o più liquidatori, determinandone le retribuzioni ed i poteri. I liquidatori potranno essere scelti anche al di fuori dell'ambito dei soci nonché tra gli amministratori ed i sindaci in carica al momento in cui la società verrà posta in liquidazione. In caso di nomina di una pluralità di liquidatori i soci devono stabilire le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione.

La revoca dello scioglimento della società e la proroga del termine di durata potranno essere deliberate dall'assemblea anche in caso di liquidazione.

L'eventuale patrimonio residuo, dopo l'estinzione di tutte le passività e la restituzione del capitale ai soci, deve essere destinato, in pari misura, all'Università Politecnica delle Marche, all'Università degli Studi di Camerino ed a Meccano spa per finalità di ricerca scientifica. È escluso qualsiasi riparto del patrimonio fra i soci.

Art. 33. CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società e i soci, ovvero tra i soci o tra loro aventi causa e gli altri soci e/o la società, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e/o impugnazioni di delibere assembleari, comprese quelle promosse da amministratori e

liquidatori ovvero nei loro confronti, con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, saranno deferite, previo esperimento del tentativo di conciliazione presso la Camera di Conciliazione della Camera di Commercio delle Marche, alla decisione di un Arbitro Unico, nominato dal Comitato tecnico della Camera Arbitrale "Leone Levi" della Camera di Commercio delle Marche in conformità del suo Regolamento generale.

Il procedimento arbitrale si instaurerà e si svolgerà secondo il Regolamento di procedura della predetta Camera Arbitrale e l'Arbitro Unico deciderà in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile (articoli 816 e seguenti) e delle disposizioni degli articoli 34, 35 e 36 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5; la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile.

Il lodo emanando sarà impugnabile anche per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829, comma tre, del codice di procedura civile.

Art. 34. DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, dei consiglieri, dei sindaci e del revisore o della società di revisione, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dalle evidenze sociali presenti presso il Registro delle Imprese.

I soci, i consiglieri, i sindaci e il revisore o la società di revisione, se nominati, possono eleggere un domicilio telefonico e/o elettronico che dovrà risultare dagli atti sociali.

Art. 35. DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni contenute nel codice civile in tema di società a responsabilità limitata e nelle altre leggi speciali in materia. Qualora la normativa in tema di società a responsabilità limitata si dovesse rilevare insufficiente a colmare eventuali lacune di disciplina, si applicheranno, in quanto compatibili, le norme in tema di società per azioni.

I comparanti mi dispensano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto io Notaio, ho ricevuto questo atto che ho letto ai comparanti, i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono quindi insieme a me alle ore [REDACTED]

Tale atto è scritto con inchiostro indelebile in parte con strumento elettronico da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte a mano da me, per [REDACTED]